

----- **STATUTO** -----

----- **ARTICOLO 1** -----

----- **Costituzione** -----

Nell'osservanza ed in attuazione dell'art. 3 della Legge regionale 9 aprile 1990 n. 24, così come modificata dalla Legge regionale 22 ottobre 1996 n. 82, nonché conformemente al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed al Codice Civile, per iniziativa dei fondatori Regione Piemonte e Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative viene costituita la **"FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ENTE DEL TERZO SETTORE"**, siglabile anche **"FONDAZIONE PER LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ETS"**.

La Fondazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'adozione del presente Statuto, adeguato alle norme di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Enti del Terzo Settore, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Lo Statuto attuale della Fondazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. 117/2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019, alla Fondazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997. Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. 117/2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

----- **ARTICOLO 2** -----

----- **Sede** -----

La Fondazione ha sede legale presso il Consiglio Regionale del Piemonte e può istituire altre sedi operative, purché nel territorio regionale.

----- **ARTICOLO 3** -----

----- **Scopo della Fondazione** -----

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo per proprio scopo, così come previsto dall'art. 3 della Legge regionale 24/1990,

- a) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle Società di Mutuo Soccorso (**di seguito denominate "SMS"**), esistenti ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;
- b) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese e del Mutualismo nel suo complesso;
- c) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
- d) l'organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino e inventariazione;



- e) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio e l'analisi di nuove forme di solidarietà e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari; -----
- f) l'attuazione di studi e ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS e sugli aspetti normativi della Mutualità, inclusi gli aspetti gestionali delle SMS; -----
- g) la celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS; -----
- h) l'allestimento di manifestazioni organizzate in comune da parte di più SMS; -----
- i) lo studio e la promozione di attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle SMS; -----
- j) promozione di attività che permettono alle SMS di agire in rete. ---

Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Fondazione devono obbligatoriamente essere reinvestiti per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

E' fatto divieto di distribuire, salvi gli obblighi di legge, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della Fondazione a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fondativo/partecipativo. -----

La Fondazione, in esclusiva funzione delle proprie finalità, può dunque svolgere le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: -----

- a) organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e mutualistico (**art. 5, comma 1, lettera i, del D. Lgs. n° 117/2017**); -----
- b) attività culturali di interesse sociale e mutualistico con finalità educativa (**art. 5, comma 1, lettera d, del D. Lgs. n° 117/2017**); -----
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLgs. n.117/2017; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (**art. 5, comma 1, lettera w, del D. Lgs. n° 117/2017**); -----
- d) promozione della cultura della legalità (**art.5, comma 1, lettera v, del D. Lgs. n° 117/2017**); -----
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto della povertà educativa anche in campo mutualistico (**art.5, comma 1, lettera l, del D. Lgs. n° 117/2017**); -----
- f) servizi strumentali ad enti mutualistici e del Terzo settore (**art.5, comma 1, lettera v, del D. Lgs. n° 117/2017**). -----

La Fondazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Setto-

re. -----

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore. -----

----- **ARTICOLO 4** -----

----- ***Patrimonio della Fondazione*** -----

Il patrimonio della Fondazione, come risultante dell'atto costitutivo, potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. -----

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività. -----

Le eventuali rendite che dovessero derivare dal patrimonio della Fondazione sono destinate all'attività della medesima secondo gli scopi contenuti all'art. 3. -----

Gli amministratori devono curare l'osservanza delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione per la parte non compresa nella dotazione iniziale, così come individuata nell'atto costitutivo dai fondatori. -----

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, a chi partecipa alla Fondazione ma dovranno essere impegnati per realizzare le attività istituzionali di interesse generale ex art.5 del D.Lgs. 117/2017. -----

----- **ARTICOLO 5** -----

----- ***Esercizio finanziario e bilancio*** -----

La Fondazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio. -----

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

Alla fine di ogni anno gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo della Fondazione, nell'osservanza dei principi dell'ordinata contabilità e delle previsioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. -----

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dal Consiglio di

amministrazione entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

ARTICOLO 6 -----

Organi della Fondazione -----

Sono organi della Fondazione: -----

- 1) Il Presidente -----
- 2) Il Consiglio di amministrazione -----
- 3) L'Organo di controllo -----

Nessun compenso, salvo i rimborsi spese regolarmente documentati, è dovuto ai componenti degli organi della Fondazione per l'esercizio delle loro rispettive funzioni, con esclusione dell'Organo di controllo. -----

ARTICOLO 7 -----

Il Presidente della Fondazione -----

Il Presidente della Fondazione è scelto tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale ed è nominato dalla Giunta regionale. Il mandato del Presidente è quinquennale. -----

Ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. -----

È Presidente del Consiglio di amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario e/o opportuno. -----

Spetta inoltre al Presidente: -----

- 1) l'esecuzione delle delibere consiliari; -----
- 2) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione; -----
- 3) il coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione; -----
- 4) la cura e l'utilizzo dei beni e delle attrezzature e del materiale bibliografico e archivistico di proprietà della Fondazione e di quelli ad essa affidati; -----
- 5) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa; -----
- 6) l'osservanza delle clausole contenute nel presente statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia. -----

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altro componente del Consiglio di amministrazione. -----

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualunque atto che reputi opportuno e necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano al consigliere più anziano del Consiglio. -----

ARTICOLO 8 -----

Il Consiglio di amministrazione -----

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto, oltre che dal Presidente, da quattro consiglieri come segue: -----

-un rappresentante nominato dal Consiglio regionale, da scegliersi tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale; -----

-tre rappresentanti individuati dal Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative da scegliersi tra i presidenti delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi o loro delegati, con delega valida per la durata dell'intero mandato, salvo rinuncia anticipata, garantendo una adeguata rappresentanza territoriale. -----

In caso di scadenza del mandato o di sostituzione di alcuni dei consiglieri, l'ente di riferimento segnala nel minore tempo possibile al Presidente della Fondazione il nuovo nominativo del proprio rappresentante. -----

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo reputi necessario e/o opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo -----

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante comunicazione contenente la data, l'ora ed il luogo della convocazione nonché le materie dell'ordine del giorno da trattare. Deve essere convocato tutte le volte in cui ne fa richiesta almeno due terzi dei consiglieri a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente ed agli altri consiglieri, purché sottoscritta dai richiedenti e contenente le materie oggetto dell'ordine del giorno. -----

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. -----

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni concernenti le modifiche dello statuto sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, previo assenso dei soci fondatori. -----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato dal Presidente e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal componente con funzioni di Segretario. I verbali devono essere approvati alla prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione. -----

Il Consiglio di amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni persone ritenute utili alla propria attività; le persone in questione sono peraltro prive del diritto di voto. -----

ARTICOLO 9 -----

Competenze del Consiglio di amministrazione -----

Il Consiglio di amministrazione: -----

- 1) nomina in occasione delle proprie riunioni il segretario della riunione; --
- 2) procede alla modifica dello statuto previo preventivo assenso dei soci fondatori; -----
- 3) approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo per l'anno successivo, nonché il bilancio sociale se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria.
- 4) provvede in merito a qualunque atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione; -----
- 5) predispone il regolamento interno di funzionamento della Fondazione; --
- 6) approva e cura l'attuazione del programma di attività culturali e di ricerca della Fondazione per l'anno entrante, elaborato anche dalle sedi operative entro il mese di gennaio di ogni anno; -----
- 7) provvede alla nomina di gruppi di lavoro e di commissioni di studio con la funzione di comitato tecnico-scientifico, per l'approfondimento e l'elaborazione di iniziative e progetti specifici previsti dal programma di attività e di ricerca della Fondazione; dei gruppi di lavoro e delle commissioni di studio possono far parte sia membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione che esperti esterni; -----
- 8) provvede al conferimento di incarichi scientifici a persone e/o enti, isti-



- tuti e associazioni; -----
- 9) provvede alla determinazione dei rimborsi spese regolarmente documentati dei componenti il Consiglio di amministrazione ed alla liquidazione della parcella al Revisore unico dei conti; -----
- 10) provvede alla stesura di dettagliate e documentate relazioni da trasmettere alla competente Commissione del Consiglio regionale al termine di ogni esercizio e comunque ogniqualvolta la medesima ne faccia esplicita richiesta. -----

----- **ARTICOLO 10** -----

----- *Programma di attività e di ricerca* -----

Gli eventuali programmi di attività e di ricerca, anche elaborati dalle sedi operative, sono approvati dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio preventivo della Fondazione e sua successiva approvazione. -----

----- **ARTICOLO 11** -----

----- *L'Organo di controllo* -----

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico, regolarmente iscritto nel registro dei revisori legali. L'incaricato dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. -----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, risulti conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere ai Consiglieri di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti. -----

----- **ARTICOLO 12** -----

----- *Estinzione della persona giuridica* -----

La Fondazione si estingue, oltre che per le cause previste dalla legge, per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo statutario. -----

Lo scioglimento può altresì essere deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti e con l'accordo dei fondatori. -----

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza

o in difformità del parere sono nulli. -----

----- **ARTICOLO 13** -----

----- *Norma di rinvio* -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di fondazioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi ed agli artt. 14 e ss. del Codice civile. -----

In originale firmato: -----

- Guido BONFANTE -----

- Michelangelo BECCARIA -----

- Maria Teresa GOTTA -----

- Riccardo VESPA -----

- Giorgio Oreste VIARENGO -----

- Cristina CHIANTIA -----

- Maurizio CAVANNA Notaio. -----



